



# COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 24-06-2015

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - MODIFICA REGOLAMENTO E CONFERMA TARIFFE**

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>GIUBILEO PAOLO FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>FERRANTI LEONARDO</b>	<b>P</b>
<b>BROCCOLO ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>COLOGNI GIOVANNI</b>	<b>A</b>
<b>PETRINI CASSANDRA</b>	<b>P</b>	<b>MAGI ALICE</b>	<b>P</b>
<b>CARRADORI DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>ORAZI RITA</b>	<b>A</b>
<b>VISSANI ORIETTA</b>	<b>P</b>	<b>PIERUCCI FABIO</b>	<b>P</b>
<b>ARRA' CRISTINA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor GIUBILEO PAOLO FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DR GIATTINI ETTORE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ARRA' CRISTINA  
FERRANTI LEONARDO  
PIERUCCI FABIO

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

Il Presidente espone la proposta di conferma delle aliquote da applicare per IMU per l'anno 2015, compresa una riduzione dall'aliquota per IMU I<sup>a</sup> casa per le categorie catastali A1, A8, A9 allo scopo di consentire il rispetto della normativa che prevede che la somma delle aliquote IMU e TASI non possa superare il massimo previsto dalla legge.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'imposta municipale propria;

**Richiamato** l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell'imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;

**Richiamato altresì** i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d'imposta;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, approvato in data 10.4.2012 con deliberazione di C.C. n. 5, modificato con atto di C.C. 26.9.2012 n. 25;

**Richiamato** l'atto di C.C. n. 29 del 30.7.2014, rettificato con atto n. 39 del 24.9.2014, con il quale sono state deliberate per l'anno 2014 le seguenti aliquote IMU:

<p><b><u>0,4</u></b> per cento</p>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare Cat. A1, A8, A9 nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p>
------------------------------------	--

<p style="text-align: center;"><b><u>DETRAZIONE</u></b></p>	<p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche al diritto di abitazione su fabbricato del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione</p> <p>medesima si verifica. Per gli anni 2012, 2013, 2014 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di <b>€ 50,00</b> per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di <b>€ 400,00</b> e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare <b>€ 600,00</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>0,8</u> per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA</b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. Beni immobili, fabbricati abitativi e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>0,76</u> per cento</b></p>	<p><b>Terreni agricoli</b></p>

**Visto il D.M Interno del 13.5.2015** che proroga il termine per la deliberazione del Bilancio degli Enti Locali al 31 luglio 2015;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 36 del 3.6.2015 di approvazione della proposta di bilancio e della relazione revisionale e programmatica 2015-2017 con la quale si è preso atto, dopo aver effettuato un attento esame delle entrate e delle spese, della necessità di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria dell'anno precedente, salvo la riduzione per aliquota l<sup>a</sup> casa, per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione 2015 e precisando che la mancata conferma renderebbe difficoltoso il mantenimento dei livelli attuali dei servizi

anche in considerazione dei numerosi tagli ai trasferimenti comunali da parte dello Stato;

**Ritenuto**, quindi, **di prevedere la riduzione dell'aliquota I<sup>a</sup> casa per Cat. A1, A8, A9 al 4 per mille, allo scopo di non superare unitamente all'aliquota TASI (2 per mille) l'aliquota massima del 6 per mille prevista dalla legge per la I<sup>a</sup> casa, e di determinare per l'anno 2015 le tariffe IMU per gli altri immobili nelle misure già deliberate per l'anno 2014;**

**Ritenuto** necessario di conseguenza anche per l'anno 2015 applicare l'IMU con le aliquote fissate nell'anno precedente, salvo quanto previsto al precedente capoverso, ed eliminare la detrazione prevista di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni in quanto non più prevista, al fine di controbilanciare i tagli dei trasferimenti erariali di spettanza di questo Comune operati dalla legge di stabilità;

**Visto** che lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2015, predisposto dalla Giunta Comunale, presentato al Consiglio che prevede di conseguire il pareggio mediante la conferma della misura delle aliquote IMU come sopra proposte;

**Vista** la legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità) con la quale sono stati apportati cambiamenti significativi alla disciplina del nuovo tributo, in particolare il gettito viene attribuito complessivamente ai Comuni, salvo quello derivante dai fabbricati di cat. D che resta allo Stato, ma sono stati parimenti ridotti i trasferimenti erariali agli enti locali con la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e istituzione di un fondo di solidarietà alimentato da una quota IMU che ogni ente verserà allo stato;

**Dato atto** che con il D.L.8.4.2013 n. 35 sono state approvate disposizioni urgenti in materia di equilibrio finanziario degli enti locali e con il D.L.21.5.2013 N. 54 è stato sospeso l'acconto IMU per I<sup>a</sup> casa e per immobili rurali;

**Rilevato** che occorre adeguare i versamenti minimi previsti dai Regolamenti comunale per tutte le imposte e tasse stabilendo una misura unica in €. 5,00;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000;

Con voti n. 9 favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2015, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, le aliquote e le detrazioni d'imposta già approvate per l'anno 2014, per altri immobili ed immobili rurali strumentali, e per I<sup>a</sup> casa come precisato in premessa, nelle misure che seguono:

	<b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE</b>
--	--

<p><b><u>0,4</u> per cento</b></p> <p><b><u>DETRAZIONE</u></b></p>	<p><b>PERTINENZE .</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare Cat. A1, A8, A9 nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche al diritto di abitazione su fabbricato del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b><u>0,8</u> per cento</b></p>	<p><b>ALIQUTA ORDINARIA</b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. Beni immobili, fabbricati abitativi e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.</p>
<p><b><u>0,76</u> per cento</b></p>	<p><b>Terreni agricoli</b></p>

2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento approvato con l'atto di C.C. n. 5 del 10.4.2012, modificato con atto di C.C. 26.9.2012 n. 25;
4. di sostituire l'art. 22 del predetto Regolamento per l'IMU con il seguente:

ART. 22

“L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a €. 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto o saldo.”

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

\*\*\*\*\*

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 10-06-2015

Il Responsabile del servizio  
**PIERETTI ROSANNA**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Data: 10-06-2015

Il Responsabile del servizio  
**PIERETTI ROSANNA**

Approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

DR GIATTINI ETTORE

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

prot. \_\_\_\_\_

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/200

Lì 03-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR GIATTINI ETTORE

---

#### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :

[ ] dichiarazione di immediata eseguibilità ( art. 134 - 4 comma, TUEL - D-LGS 267 del 18.08.2000

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 - 3 comma, TUEL - D-LGS 237 del 18.08.2000 i

Urbisaglia Lì, 15-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR GIATTINI ETTORE